



*Convegni di studio "Adolfo Beria di Argentine"  
su problemi attuali di diritto e procedura civile  
della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale*

XXVI Convegno di studio su  
**L'IMPRESA FAMILIARE: MODELLI E PROSPETTIVE**  
Courmayeur, 30 settembre - 1 ottobre 2011

## **L'ACCOMANDITA PER AZIONI**

FRANZO GRANDE STEVENS  
*avvocato in Torino*

## L'ACCOMANDITA PER AZIONI

Fin dalla prima edizione nel 1951 del suo bel volume sul “Diritto delle Società“ Alessandro Graziani nel capitolo dedicato alle Società in Accomandita per azioni scriveva che mentre la Relazione del Guardasigilli aveva dichiarato che questa società “è stata oggetto di una particolare attenzione” non sembrava che “sia stato dato rilevare un notevole incremento dell'utilizzazione di tale tipo da parte dei privati ...”.

Il grande giurista napoletano subiva probabilmente anche l'influenza della dottrina e legislazione, particolarmente di quella francese, che attribuiva a questo tipo di società una natura di .... centauro: in parte caratteristiche di una società “personale” del tipo “in nome collettivo” (quella degli accomandatari illimitatamente responsabili) ed in parte di società “capitalistica” del tipo “per azioni” (quella dei soci accomandanti).

Ed inoltre certe esigenze dei soci (soprattutto se familiari) sembravano sufficientemente soddisfatte dalle regole dei c.d. “sindacati di voto o di blocco” che per decenni tanto avevano occupato giurisprudenza e dottrina e che nel '42 erano state unificate da Giorgio Oppo con la felice locuzione di “Patti parasociali”.

La previsione del Graziani sullo scarso interesse per l'istituto non si è avverata. Ed anzi, probabilmente senza che il legislatore si proponesse specificamente questo fine, esso è

divenuto un istituto principe, proprio nell'ambito del "capitalismo familiare" che è appunto la cornice nella quale si inquadra il nostro convegno.

Perché?

Perché risponde a particolari esigenze di chi abbia intrapreso e svolto lungo tutta una vita un'attività economica di successo e voglia fare in modo che questa sua creatura sopravviva e continui a svilupparsi rigogliosamente conservandone tuttavia il valore patrimoniale ai suoi eredi ma assicurando che l'impresa continui ad essere gestita con l'attitudine e le capacità necessarie alla sua manutenzione ed al suo sviluppo.

Essenziale per lui, quindi, è assicurare la separazione della proprietà dell'impresa dalla gestione della stessa. Proprietari per lui saranno gli eredi (almeno accomandanti) mentre gestori – senza limiti di tempo – saranno coloro che abbiano le su descritte qualità necessarie (soci accomandatari anche se con quote patrimoniali simboliche).

I primi gestori saranno scelti dal "Fondatore" ma dopo? Saranno loro stessi a valutare e consentire chi dovrà aggiungersi a loro o sostituirli, ed il loro consenso sarà indispensabile.

Il "Fondatore" dell'impresa in tal modo ha adottato il c.d. principio di "cooptazione" quel principio, cioè, che ha consentito la lunga e florida vita ad organizzazioni che non abbiano scopo di lucro (ad esempio la Chiesa per le decisioni relative alla scelta delle gerarchie) o non abbiano lo scopo di distribuire dividendi in

danaro (ad esempio la piemontese Reale Mutua di Assicurazioni che dai tempi di Carlo Alberto filtra la scelta dei c.d. delegati i quali sono i soli a scegliere gli amministratori e cioè i “gestori”).

Il meccanismo di cooptazione è attuato appunto nelle società in accomandita per azioni ( d’ora in poi per brevità “SAPA”) dal diritto di ciascun gestore (accomandatario) di consentire oppure non alla nomina di altri gestori. La probabilità che il margine di errore nella scelta sia il più possibile ridotto dipende non solo dalle qualità già riconosciute sin dall’origine ai precedenti gestori (accomandatari) ma dalla circostanza che essi rispondono solidamente ed illimitatamente con il loro patrimonio per le obbligazioni della società.

Circostanza, questa con l’altra del “veto” per la nomina (ma non la revoca) di altri accomandatari, e che giustifica anche la loro esclusione dal voto circa la scelta dei controllori (sindaci, revisori, eventuali Consigli di Sorveglianza) e circa l’azione di responsabilità.

E giustifica anche limitazioni al loro diritto di recesso quando esso sia esercitato per sottrarsi alle responsabilità che s’accompagnano alla loro carica.

Tuttavia il Fondatore ed i suoi eredi possono avere – e di solito hanno – anche l’esigenza di assicurare che la proprietà dell’impresa societaria continui ad appartenere almeno nella grande maggioranza agli eredi familiari. E questo anche perché non soltanto la capacità di gestione ma anche le tradizioni, gli usi

comuni, le caratteristiche ambientali hanno pure essi il loro peso nella vita sociale e costituiscono essi stessi un importante valore d'avviamento dell'impresa.

Di qui la conseguenza che spesso negli statuti delle SAPA vi siano norme che escludano che i trasferimenti delle azioni possano avvenire a favore di soggetti estranei alla famiglia di sangue (eccezion fatta – come s'è detto – per i soci accomandatari ai quali se estranei, si può attribuire anche una sola azione). Si stabilisce ad esempio che, anche in caso di successione, coniugi, figli adottivi o soci gestori (accomandatari) non consanguinei non possano ricevere azioni delle SAPA ma essi abbiano soltanto un diritto di credito corrispondente il cui valore è in genere statutariamente calcolato secondo criteri predeterminati (ed a tal fine di solito si stabilisce che esperti qualificati determinino a scadenze anche semestrali il valore dell'impresa e quindi delle azioni).

Opportune cautele per assicurare il rispetto di queste regole vengono adottate anche nel caso che i soci "consanguinei" abbiano inserito le azioni della SAPA in un patrimonio familiare, in una società, all'estero dove risiedono, in un trust ecc. Senza l'adozione delle suddette cautele da concordare ed attuare di volta in volta, non si consente di solito il passaggio delle azioni ad uno di questi enti.

Una regola precauzionale siffatta è necessaria perché è pressoché inevitabile la proliferazione dei familiari nelle

generazioni, la conseguente frammentazione del possesso azionario e quindi il mutamento della c.d. “ geografia azionaria”.

La SAPA ha sotto questo aspetto anche il vantaggio che ad esempio per l’assemblea in particolare quella straordinaria dei soci il quorum necessario per le deliberazioni non abbia un tetto: può stabilirsi ad esempio che occorra il 90% dei voti favorevoli. Di più: possono anche emettersi azioni privilegiate senza limiti di numero e quindi prive del diritto di voto nelle assemblee straordinarie.

Riepilogando:

- 1) secondo il principio della cooptazione si nominano i gestori (accomandatari): devono cioè concorrere ad una nuova nomina sia tutti i soci che sono già gestori (cioè tutti gli accomandatari) e sia la maggioranza dei soci (accomandanti) in assemblea straordinaria con il prescritto quorum statutario;
- 2) i gestori possono restare tali senza limiti di tempo;
- 3) la “Famiglia” conserva la quasi totalità delle azioni (escluse cioè soltanto quelle dei gestori non consanguinei).

\*\* \*\*\* \*\*

Da quanto si è detto emerge l’importanza di questo strumento – la SAPA – come holding di controllo di attività imprenditoriali che possono essere anche grandi gruppi industriali ed anche quotati in borsa.

Questo spiega perché la vecchia COB francese (Commission des Operations de Bourse, oggi Conseil de discipline de la gestion financière) trasformandosi una holding da una società per azioni a Società in accomandita per azioni ritenne che fosse cambiato il controllo della società sottostante quotata in borsa e prescrisse l'obbligo di OPA.

\*\* \*\*\* \*\*

Da questo breve esame e da queste semplici considerazioni pratiche si capisce agevolmente ormai perché lo strumento della SAPA possa essere – e si è rivelato talvolta – prezioso nel capitalismo familiare consentendo la separazione della proprietà dalla gestione dell'impresa ed adottando gli accorgimenti necessari per assicurare ad un tempo la qualità della gestione e la conservazione della proprietà nella progenie del fondatore e consentendo tuttavia che nel succedersi delle generazioni la proprietà e la gestione possano anche coesistere in una o più persone di famiglia quando si ritenga che esse abbiano le qualità necessarie.

Resto, naturalmente, a disposizione per domande ove possa essere utile per qualche chiarimento.

Franzo Grande Stevens